ANNOTAZIONI REDAZIONALI DI CASI DI RILIEVO 2025

Le annotazioni riflettono scelte redazionali e non ambiscono a dare conto in modo esaustivo delle decisioni, alla cui CONSULTAZIONE diretta senz'altro si rimanda

2023 **2024**

2025/0086 **Nella sent. n. 86 la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.**

Viene chiarito che anche alle associazioni non riconosciute si applicano le norme previste per quelle riconosciute, "sempre che non siano strettamente correlate alla personalità giuridica"; ed in particolare l'art. 18 c.c., secondo cui gli amministratori "sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato" in quanto "diretto a disciplinare solo i rapporti interni fra l'ente e gli amministratori".

Nello specifico, la Corte ritiene che subordinare la sospensione della prescrizione alla sola titolarità della personalità giuridica dell'ente comporti un'irragionevole disparità di trattamento per le associazioni non riconosciute, precludendo loro un'efficace tutela in sede di azione di responsabilità contro gli amministratori in carica. Si osserva come del resto anche nel caso delle associazioni non riconosciute sussista la ratio della sospensione della prescrizione, data dalla difficoltà per l'ente di accertare gli illeciti degli amministratori e di agire contro di essi, finché sono in carica. Le stesse conclusioni vengono estese alle società in accomandita semplice e in nome collettivo, che beneficiano del meccanismo sospensivo e che, come le associazioni non riconosciute, sono enti privi di personalità giuridica.

Rilevata l'illegittimità della mancata sospensione della prescrizione per le società di persone che sono dotate di strumenti di garanzia a tutela dei soci, la Corte riscontra a fortiori un vulnus all'effettività del diritto di difesa dell'ente nei confronti dei propri amministratori durante il periodo in cui sono in carica per le associazioni non riconosciute che sono prive della suddetta tutela.

Da cui la riscontrata irragionevole disparità di trattamento e la violazione del diritto di difesa.

2025/0084 **Nella sent. n. 84 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 20**

agosto 2024, n. 12 (recante modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria), sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Viene in luce la ratio «chiaramente» organizzativa della disposizione impugnata, volta a ("cercare" di) assicurare «in funzione della tutela della salute» l'erogazione dell'assistenza primaria in aree disagiate prive di medici di medicina generale, in un contesto di crisi strutturale del sistema, ovvero a offrire una risposta tempestiva a criticità che incidono sulla concreta fruizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte della popolazione.

Su questa base, la disposizione viene ricondotta alla competenza legislativa della Regione Sardegna nella materia «tutela della salute», in particolare per quanto riguarda i profili organizzativi dell'assistenza primaria, ricavandone la non fondatezza della censura relativa alla lesione della competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento civile".

In particolare, la Corte sottolinea che, «interpretata correttamente» alla luce del contesto emergenziale in cui si inserisce, la previsione che consente il ricorso a medici di medicina generale in quiescenza si giustifica per il fatto di garantire, anche in tali contesti critici (in partic., con grave carenza di medici convenzionati), la continuità assistenziale e l'erogazione delle prestazioni essenziali riconducibili all'assistenza primaria, a beneficio sia della qualità del servizio sia dell'effettivo godimento del diritto fondamentale alla salute.

2025/0083 **Nella sent. n. 83 la Corte acconsente alle ragioni dell'inasprimento sanzionatorio operato dal legislatore, che ha trasformato lo sfregio e la deformazione del volto da circostanze aggravanti del reato di lesione a fattispecie delittuosa autonoma, ritenendolo rispondente «a una valida ratio di tutela della persona», attesa la dimensione relazionale e identitaria del volto di ciascuno»; mentre dichiara fondate le doglianze dei rimettenti relative all'eccessiva rigidità dell'inasprimento sanzionatorio operato dalla norma oggetto di censura.**

Rifacendosi alla propria giurisprudenza, essa ribadisce la necessità di una "valvola di sicurezza" che consenta al giudice di moderare l'applicazione di pene edittali di eccezionale asprezza, onde evitare che – come nel caso di specie – esse «risultino sproporzionate rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, quindi contrarie al principio di personalizzazione e inidonee alla funzione rieducativa».

Inoltre, la Corte ritiene fondate le questioni concernenti la perpetuità della pena accessoria, considerando una tale misura priva di giustificazione, una volta riconosciuta la necessità di una modulazione della pena principale.

Da ciò l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies del codice penale, per violazione degli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, nella parte in cui:

1. al primo comma, non prevede che la pena sia ridotta fino a un terzo quando, per natura, mezzi, modalità dell'azione o per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;

2. al secondo comma, stabilisce l'interdizione perpetua dai pubblici uffici come automatica («comporta l'interdizione perpetua»), invece di prevederla in forma facoltativa («può comportare l'interdizione»).

2025/0082 La sent. n. 82 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità riguardante la normativa della Regione Abruzzo che prevede la ripartizione dei seggi tra le associazioni venatorie territoriali tramite il metodo D'Hondt, in base al numero complessivo dei cacciatori residenti a livello provinciale.

La Corte chiarisce che la legge statale che impone la garanzia di un "adeguato grado di rappresentatività" per ciascuna associazione venatoria costituisce uno standard minimo e inderogabile di tutela ambientale rientrante nella competenza esclusiva statale (art. 117, c. 2, lett. s), Cost.). Tale principio si applica anche alla composizione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia, che devono includere in modo paritario rappresentanti delle organizzazioni agricole, delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni ambientaliste e degli enti locali. Ciò posto, essa precisa che:

· la «piena rappresentatività dell'organo di gestione» non significa che ogni singola associazione locale debba ottenere una rappresentanza proporzionale al numero dei propri iscritti, andando invece intesa come la necessità che i diversi orientamenti in materia di gestione del territorio siano adeguatamente rappresentati e possano confrontarsi all'interno dell'organo, secondo il bilanciamento tra categorie di soggetti stabilito dal legislatore statale; · il grado di rappresentatività dell'organo direttivo va dunque valutato in relazione all'equilibrio tra le diverse categorie di associazioni, e non al peso numerico delle singole realtà/categorie associative.

· una volta garantita la piena rappresentatività dell'organo, il legislatore regionale gode di ampia discrezionalità nella scelta della formula elettorale ritenuta più idonea;

· spetta alla Regione individuare, tra le diverse opzioni possibili, il punto di equilibrio più opportuno tra le molteplici finalità proprie di un sistema elettorale;

· non è richiesto un criterio proporzionale agli iscritti né un rappresentante per ogni associazione;

· il carattere «unitario» dell'organo non implica necessariamente che i componenti di esso debbano essere individuati in applicazione di un unico criterio selettivo, potendo dunque il criterio selettivo dei membri essere plurimo.

Da ciò, come si è anticipato, essa ricava la non illegittimità dell'impiego del metodo D'Hondt per la composizione dei compitati di gestione di caccia.

2025/0081 Nella sent. n. 81 la Corte consolida ulteriormente l'orientamento relativo al cosiddetto «eccesso di delega in minus», ribadendo che il mancato o parziale esercizio della delega legislativa non integra, di per sé, una violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione. Una simile circostanza può eventualmente configurare una responsabilità politica del Governo nei confronti del Parlamento, ma non comporta automaticamente un vizio di legittimità costituzionale, salvo che il mancato esercizio della delega non determini uno stravolgimento della legge di delegazione.

Tale evenienza, secondo la Corte, non si è verificata nel caso di specie, in quanto l'omessa depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato non è stata ritenuta tale da compromettere in modo radicale il disegno complessivo del legislatore delegante.

2025/0080 Nella sent. n. 80 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione provinciale (della Provincia di Bolzano), ravvisandone «l'evidente difformità» con le seguenti previsioni del codice dei contratti pubblici:

· l'obbligo, a pena di esclusione dalla procedura di gara, di indicare specificamente nell'offerta economica i costi della manodopera e della sicurezza, considerati elementi «di per sé costitutivi ed essenziali» dell'offerta stessa: la norma provinciale, invece, esonerava gli operatori economici da tale indicazione al momento della presentazione dell'offerta; e

· l'obbligo, in capo alla stazione appaltante, di verificare l'anomalia dell'offerta sulla base delle suddette indicazioni: l'insorgenza di tale obbligo veniva infatti differito dopo la formazione della graduatoria, e circoscritto, per di più, al solo operatore economico classificatosi per primo.

2025/0078 Nella sent. n. 78 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis, terzo comma, della legge recante le "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di cui all'art. 30 è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici giorni, in riferimento all'art. 24 Cost.
Secondo la Corte, infatti, la pur indubitabile differenza di ratio dei permessi di necessità rispetto ai permessi premio non osta a che il termine per proporre reclamo, per il detenuto, sia reso omogeneo in relazione a entrambi i benefici; non muta, invece, l'attuale termine di ventiquattro ore per il reclamo da parte del pubblico ministero.
Viene precisato che in presenza di ragioni di particolare urgenza il detenuto può presentare il più presto possibile la propria impugnazione e che spetta al legislatore riconsiderare eventualmente la complessiva disciplina in

questione, se del caso, "ricalibrando per entrambe le parti i termini per l'impugnazione e la complessiva disciplina relativa alla sospensione dell'esecuzione del permesso in pendenza di tali termini, in modo comunque idoneo a consentire il pieno esplicarsi del diritto di difesa".

2025/0076 Nella sent. n. 76 la Corte ha riscontrato la violazione degli articoli 13, 24, 32 e 111 della Costituzione in relazione alla disciplina dei trattamenti sanitari coattivi, censurando l'omessa previsione della comunicazione del provvedimento sindacale e della notificazione del decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, nonché l'omessa previsione dell'audizione della stessa persona interessata prima della convalida del trattamento. Considerando, inoltre, che la necessità di conoscere i provvedimenti restrittivi della libertà personale e le relative ragioni giustificative sussiste anche in caso di proroga del trattamento sanitario coattivo originariamente disposto, essa ha dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale della norma relativa a tale proroga, predisponendo, anche per tale profilo, un dispositivo di tipo additivo.

Il trattamento sanitario in degenza ospedaliera viene considerato alla stregua di "un vero e proprio trattamento sanitario coattivo", in quanto disposto contro la volontà dell'interessato e incidente della sua libertà fisica, con la conseguenza che misura si colloca "sul crinale" tra la libertà di autodeterminazione in materia di salute e la regola del consenso, da un lato, e l'esigenza di protezione della salute della persona stessa, dall'altro lato. Su tale base, rifacendosi alla propria giurisprudenza, il giudice costituzionale deduce che le garanzie dell'art. 32, c. 2 Cost. si sommano a quelle dell'art. 13, attribuendo al trattamento un carattere eccezionale; e, con riguardo alla questione sottoposta alla sua attenzione, pur riconoscendo al legislatore ampia discrezionalità nella disciplina della tutela giurisdizionale, conclude che la norma censurata determinava un'eccessiva compressione del diritto di difesa e del contraddittorio.

Viene peraltro precisato che resta ferma la possibilità per il legislatore di ridefinire in qualsiasi momento una eventuale diversa configurazione del trattamento sanitario coattivo (purché rispettoso dello statuto costituzionale della libertà personale e dei diritti costituzionali di difesa e al contraddittorio), come pure l'adozione di misure aggiuntive di protezione, come la nomina di un curatore speciale al momento della convalida del trattamento.

2025/0074 Con la sent. n. 74 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, comma 3, cod. pen., nella parte in cui non prevede che "Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e

la recidiva di cui all’art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla”.

Dopo aver ricostruito il contesto normativo e giurisprudenziale entro cui si colloca la questione di legittimità costituzionale, essa ha ribadito che l’ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore nella definizione della politica criminale sia nella selezione delle condotte penalmente rilevanti, sia nella determinazione delle pene "non equivale ad arbitrio”. Da cui il necessario controllo da parte dello stesso giudice costituzionale qualora emergano profili di manifesta irragionevolezza o di violazione del principio di proporzionalità, specialmente con riferimento alle disposizioni che incidono sul trattamento sanzionatorio e, dunque, sulla libertà personale dei destinatari.

Nel caso di specie, nel sindacare il criterio di determinazione della pena in caso di concorso tra una circostanza aggravante autonoma o a effetto speciale e una circostanza aggravante comune la Corte ha ravvisato la violazione:

- dell’art. 3 Cost.: ritenendo che contrasti con il canone di ragionevolezza della disciplina applicabile che al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena superiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto. In particolare, viene censurata la possibilità che il differente trattamento sanzionatorio del concorso tra circostanze aggravanti a effetto speciale e recidiva qualificata o semplice, in ragione della disciplina di applicazione dei rispettivi aumenti di pena, sia all’origine dell’irrogazione di una sanzione sproporzionata e non "individualizzata” proprio rispetto al disvalore oggettivo dei fatti; e

- dell’art. 27, comma 3, Cost., nella misura in cui una pena determinata sulla base di un criterio irragionevole non può essere percepita dal condannato come giusta, "e non può quindi assolvere alla funzione rieducativa”.

2025/0071 Con la sent. n. 71 viene dichiarata l'illegittimità costituzionale - per irragionevole lesione del legittimo affidamento - della norma contenuta nelle "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”, nella parte in cui non richiama il criterio di quantificazione del compenso dei risultati della diretta gestione aziendale applicabile al Commissario straordinario incaricato della gestione diretta di enti o società, ove tale incarico sia funzionale al conseguimento di ricavi e utili derivanti anche dalla sua attività gestoria.

2025/0070 La sent. n. 70 dichiara illegittime le disposizioni recanti il divieto di cancellazione dall'albo in pendenza di procedimento disciplinare contenute nella "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", per contrasto con gli artt. 2, 3 e 4 Cost.

Secondo la Corte, infatti, un tale meccanismo comporta che, per l'intero corso del procedimento disciplinare, l'avvocato che intenda rinunciare all'iscrizione all'albo non possa ottenere la cancellazione ed esercitare i diritti e le libertà di rango costituzionale "che si esplicano attraverso la fuoriuscita dall'Ordine o che, comunque, la presuppongono". Nello specifico, la restrizione, anche se solo temporanea, della libertà dell'iscritto di decidere autonomamente sulla propria permanenza nell'Ordine professionale è ritenuta in contrasto con:

· l'art. 2 Cost.: traducendosi in un vulnus alla libertà di autodeterminazione;

· l'art. 4 Cost.: incidendo in maniera sproporzionata sulla libertà di lavoro dell'avvocato;

· l'art. 3 Cost.: non rispettando il canone di proporzionalità e di adeguatezza (e, più in generale, di "ragionevolezza"), in forza del quale le finalità pubbliche devono essere realizzate con la minore incidenza possibile sulle libertà individuali.

2025/0069 Nella sent. n. 69, relativa all'accesso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) da parte delle persone singole, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili, per carenza di motivazione, alcune delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, e ritenuto non fondate le censure rivolte all'art. 5 della legge n. 40 del 2004, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Delineato il perimetro del *thema decidendum*, essa ha evidenziato come la normativa sulla PMA sia stata concepita con la finalità di porre rimedio a problematiche riproduttive connesse alla sterilità o infertilità di origine patologica, escludendo, su questa base, la possibilità, da parte sua, di estendere l'ambito applicativo della legge a situazioni di infertilità fisiologica (esulando un simile intervento dal proprio potere interpretativo e spettando).

La considerazione della mancanza di una scelta costituzionalmente obbligata in materia e il rilievo per cui la regolamentazione della materia stessa implica un delicato equilibrio tra la funzione regolatoria del diritto e le potenzialità offerte da una tecnica carica di "rilevanti implicazioni bioetiche

e incisivi riverberi sociali, riguardanti i rapporti interpersonali e familiari" hanno portato la Corte a consolidare il riconoscimento dell'ampio margine di discrezionalità del legislatore in questo ambito (spec. nella definizione dei fini e dei limiti dell'accesso alla PMA).

Peraltro, lo stesso giudice costituzionale si è riservato "unicamente" la possibilità di "accertare che non sia superato, in relazione all'interesse che si assume leso, l'argine della manifesta irragionevolezza e sproporzione, tenuto conto anche dell'evoluzione dell'ordinamento": situazione questa che, tuttavia, nel caso di specie non è stata riscontrata. La Corte ha ritenuto infatti che la scelta del legislatore di non avallare un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che, almeno a priori, implica l'esclusione della figura del padre sia "tuttora riconducibile al principio di precauzione nell'interesse dei futuri nati", deducendone l'impossibilità, nell'attuale complessivo quadro normativo, di ritenere la conseguente compressione dell'autodeterminazione procreativa della donna singola rispetto all'esigenza di tutelare gli stessi "futuri nati" manifestamente irragionevole e sproporzionata.

Inoltre, non è stata ravvisata alcuna disparità di trattamento tra le donne singole e quella delle coppie eterosessuali, trattandosi di condizioni non omogenee e che pertanto non impongono un analogo regime normativo.

Infine, la Corte ha chiarito che, comunque, non sussistono ostacoli di ordine costituzionale a che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, scelga di estendere l'accesso alla PMA anche a modelli familiari diversi da quelli attualmente previsti dalla legge.

2025/0068 Oggetto del giudizio all'origine della sent. n. 68 è il "solo" profilo concernente lo stato di figlio nato in Italia da PMA praticata, in uno Stato estero e nel rispetto della *lex loci*, da una donna, con il consenso di un'altra donna nel contesto di un progetto genitoriale con assunzione della relativa responsabilità.

La Corte rileva che da tale impegno volontario e condiviso discendono i doveri connessi alla responsabilità genitoriale, da valutare nel quadro dell'affermazione dell'unicità dello stato di figlio e della centralità del migliore interesse del minore. Viene peraltro precisato che quest'ultimo, pur non potendo essere considerato un "interesse tiranno" tale da prevalere sempre e comunque, nel caso specifico non incontra controinteressi di pari rilievo che possano giustificare una compressione del diritto del minore a vedersi riconosciuto il proprio stato di figlio (della madre intenzionale) automaticamente sin dal momento della nascita (su questa base, la Corte sottolinea come la situazione in esame sia "radicalmente" diversa da quella della cd. "maternità surrogata", in cui viene invece in considerazione la finalità di disincentivare il ricorso a una pratica).

Alla luce di detti principi, la Corte afferma che l'orientamento sessuale della coppia che ha intrapreso il percorso genitoriale in questione "non può costituire impedimento allo stato di figlio riconosciuto per il nato"; e che non può ritenersi conforme ai principi costituzionali un assetto normativo che espone il minore a incertezza e imprevedibilità giuridica circa il proprio *status filiationis*.

Nello specifico, la Corte ritiene che il mancato riconoscimento (a norma di legge) al nato in Italia dello stato di figlio di entrambe le donne che, sulla base di un comune impegno genitoriale, abbiano fatto ricorso a tecniche di PMA praticate legittimamente all'estero costituisca violazione:

- **dell'art. 2 Cost., per la lesione dell'identità personale del nato e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile;**

- **dell'art. 3 Cost., per la irragionevolezza dell'attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di un controinteresse;**

- **dell'art. 30 Cost., perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli.**

Ne consegue l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nella legge sulla PMA "nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti [….], a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale".

2025/0066 **Nella sent. n. 66 la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, «nella parte in cui prevede la punibilità della condotta di chi agevola l'altrui suicidio nella forma di aiuto al suicidio medicalmente assistito di persona non tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili che abbia manifestato la propria decisione, formatasi in modo libero e consapevole, di porre fine alla propria vita».**

La Corte rileva, innanzitutto, l'erroneità — alla luce della propria giurisprudenza — del presupposto interpretativo da cui muovono le censure, secondo cui l'ambito di non punibilità non comprenderebbe anche i casi in

cui il paziente rifiuti l'attivazione di un trattamento di sostegno vitale, pur in presenza di una indicazione medica in tal senso, ritenendolo «futile» o espressivo di un accanimento terapeutico. Sarebbe infatti «paradossale» costringere il paziente ad accettare l'avvio di un trattamento solo per poterlo successivamente interrompere, laddove la sua volontà sia quella di accedere fin da subito al suicidio medicalmente assistito.

Da cui la possibilità, per il paziente che soddisfi tutti i requisiti sostanziali e procedurali previsti, nella misura in cui sussista una indicazione medica di necessità dell'attivazione di un trattamento di sostegno vitale di rifiutarlo e accedere al suicidio assistito. Mentre diversa è la situazione in cui manchi «almeno» un'indicazione medica che attesti la necessità del trattamento, dal momento che, in tal caso, il paziente non si trova ancora nella condizione di esercitare la scelta di morire, rifiutando (rispettivamente) la prosecuzione o la stessa attivazione di un tale trattamento; non risultando la sua situazione assimilabile a quella di chi già dipende da un trattamento di sostegno vitale.

Viene inoltre:

- ribadito il carattere essenziale che rivestono i requisiti e le condizioni procedurali per la non punibilità dell'aiuto al suicidio rilevati nella giurisprudenza costituzionale in assenza di una legge specifica, in quanto funzionali a creare una "cintura di protezione" delle persone vulnerabili da pressioni indebite;

- rinnovato l'appello al legislatore affinché sviluppi le cure palliative e garantisca un'effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario, per evitare un uso improprio del suicidio assistito;

- sollecitato un pronto intervento per dare piena attuazione alla giurisprudenza costituzionale, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina (comunque rispettosa della Costituzione).

2025/0064 **Nella sent. n. 64 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nella legge della Regione Campania recante "Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165" limitatamente alle parole «[a]i fini dell'applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge», in riferimento all'art. 122, c. 1, Cost., in relazione all'art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 165 del 2004.**

Le argomentazioni della Corte si articolano lungo tre direttrici principali:

1. Il contesto storico e normativo in cui è stato introdotto il principio del divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale. Viene qui considerata la riforma costituzionale del 1999, con cui è stata introdotta una forma di governo regionale fondata sull'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta, al quale sono stati attribuiti poteri significativamente ampliati.

2. L'enucleazione della ratio sottesa a tale divieto del terzo mandato. Nel suddetto assetto, qualificabile come "iperpresidenziale", la limitazione al numero dei mandati consecutivi è finalizzato a «bilanciare il rischio, insito nell'investitura popolare diretta, di spinte plebiscitarie e di una concentrazione personalistica del potere».

3. La natura del divieto. La suddetta prospettiva finalistica conduce la corte a ritenere che il divieto del terzo mandato consecutivo (benché operi come le cause di incandidabilità e non come quelle di ineleggibilità) attiene alla disciplina delle condizioni di eleggibilità dovendo conseguentemente essere ricondotto alla materia elettorale (e non alla forma di governo regionale).

Ciò che se ne conclude è che, in quanto principio fondamentale in materia di "sistemi elettorali regionali" di potestà legislativa concorrente, il divieto del terzo mandato consecutivo «è ormai parte integrante dei rispettivi ordinamenti», non potendo quindi essere derogato dalla legislazione regionale ed essendo immediatamente operativo e vincolante per le regioni medesime.

Da tutto ciò consegue che il divieto del terzo mandato consecutivo, in quanto principio fondamentale in materia di "sistemi elettorali regionali" (di potestà legislativa concorrente), costituisce «ormai parte integrante degli ordinamenti regionali» con la conseguenza di non poter essere derogato dalla legislazione regionale e di essere immediatamente operativo e vincolante per le Regioni. La Corte, in particolare, chiarisce che una volta che il divieto del terzo mandato consecutivo «non richiedendo necessariamente di essere ulteriormente specificato», diviene applicabile non appena le regioni ordinarie adottano «anche in modo frammentario», una disciplina legislativa concernente uno dei molteplici aspetti della materia elettorale (nel caso della Regione Campania, a far data dall'entrata in vigore della legge elettorale della Regione Campania n. 4 del 2009). Da cui l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui consente al Presidente uscente, già titolare di due mandati consecutivi, di ricandidarsi, in aperta violazione del suddetto principio e, quindi, dell'art. 122, comma 1, Cost.
Viene infine precisato che la mancata impugnazione di analoghe disposizioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri non può assumere alcun rilievo, ribadendo che eventuali profili di illegittimità costituzionale possono comunque essere fatti valere anche in via incidentale, secondo i meccanismi previsti dall'ordinamento.

2025/0062 **Nella sent. n. 62 la Corte chiarisce preliminarmente che le censure sollevate dal giudice a quo concernono esclusivamente il divieto, per le imprese funebri, di svolgere il servizio di ambulanza con NCC per trasporti non urgenti. Su questa base viene quindi valutata l'incidenza della norma regionale sulla concorrenza, distinguendo due profili che conducono a conclusioni differenti:**

- **a) il divieto imposto alle imprese funebri, di esercitare trasporto di soccorso viene fatto salvo: la norma, infatti, secondo la Corte, mira a tutelare soggetti vulnerabili e a evitare indebite pressioni da parte delle imprese funebri, trovando dunque il suo fondamento (legittimo) nella materia della tutela della salute;**
- **b) il divieto di esercitare servizio di NCC di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile di pazienti viene invece ritenuto illegittimo, in quanto, risulta incidere «direttamente, e con effetti tutt'altro che marginali» sulla concorrenza. Esso infatti non solo non mira a proteggere un interesse correlato alla tutela della salute o di altro interesse pubblico affidato alla cura della Regione, ma "inserisce una barriera alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, influendo negativamente anche sulla libera scelta dei cittadini, in assenza di ragioni di interesse generale".**

Di qui l'illegittimità costituzionale:
- della norma della legge reg. Calabria per contrasto con l'art. 117, c. 2, lett. e), Cost., nella parte in cui vieta alle imprese funebri l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile
e, in via consequenziale, per analogo vizio di competenza, constatato l'«evidente nesso di reciprocità, che lega le due previsioni in una logica unitaria»:
- della norma della legge reg. Calabria, anche nella parte in cui vieta l'esercizio di attività funebre ai soggetti che svolgono il solo servizio di NCC con ambulanza per trasporto non urgente e programmabile.

2025/0058 **Nella sent. n. 58 la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, per violazione dell'art. 3 Cost., del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)), nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Diritto del minore ad una famiglia").**
Viene conseguentemente estesa l'applicazione della suddetta disposizione anche al difensore d'ufficio nei procedimenti disciplinati dalla legge sulle adozioni, non solo nei casi di irreperibilità dell'assistito, ma anche in quelli di insolvenza.

In entrambi i casi, motiva la Corte, l'obbligatorietà della difesa d'ufficio – da cui discende l'irrinunciabilità dell'incarico – si fonda su una medesima natura pubblicistica, la quale comporta il riconoscimento del diritto del professionista a ricevere un compenso. Tale diritto sorge con riferimento all'"an" della pretesa, ossia al fatto stesso dell'esecuzione della prestazione, e trova copertura nell'erario, che interviene in via di anticipazione nei casi di insolvenza o irreperibilità dell'assistito, rispondendo ciò all'esigenza di garantire una corrispondenza necessaria tra la pienezza del diritto di difesa e la retribuzione del difensore per l'attività svolta. Viene considerato inoltre che nel funzionamento della difesa d'ufficio, al rapporto fiduciario tra difensore e assistito si affianca quello tra difensore ed erario, il quale, intervenendo in via anticipatoria, assicura non solo la giusta remunerazione dell'opera professionale, ma anche la tutela effettiva del diritto di difesa, conservando, peraltro, la facoltà di rivalersi sull'assistito, qualora questi torni ad essere reperibile o solvibile, salvo che non abbia ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Partendo da tali premesse e rilevando, inoltre, l'identità di ratio tra le situazioni a confronto – nonché la sostanziale omogeneità degli interessi e delle condizioni delle parti coinvolte nei procedimenti penali e in quelli minorili civili – la Corte conclude che "i compensi maturati e le spese sostenute dal difensore d'ufficio del genitore insolvente devono essere integralmente anticipati dall'erario, comprensivi degli accessori, in quanto finalizzati alla tutela di interessi egualmente delicati e costituzionalmente rilevanti, siano essi quelli del genitore e del minore nei procedimenti di adozione, ovvero della persona indagata, imputata o condannata nel processo penale."

2025/0057 Con la sent. n. 57 è stata dichiarata l'illegittimità di una disposizione di legge della Regione Puglia limitatamente alle parole «o con procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale».
Secondo la Corte, infatti, il segmento normativo censurato contemplava la possibilità di assunzioni interamente riservate al personale già in servizio alle dipendenze di una Fondazione alla data di entrata in vigore della legge regionale, eludendo così il principio del concorso pubblico, da considerarsi invece la «forma generale e ordinaria di reclutamento» per le amministrazioni pubbliche.

2025/0056 Con la sent. n. 56 la Corte costituzionale, rifacendosi alla propria giurisprudenza pregressa, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.
La Corte constata che il legislatore, pur comprimendo in parte il potere del giudice di valutare pienamente le circostanze oggettive e soggettive del reato, ha tuttavia fatto salva l'attenuante a effetto speciale della collaborazione del reo, interpretando questo come un segnale del rilievo assegnato all'incentivo premiale, quale strumento per minare i correlati

fenomeni criminosi. Pertanto, essa considera «a questo punto distonica» rispetto alla stessa intenzione del legislatore, la "neutralizzazione" della attenuante nell'ipotesi in cui l'autore del reato sia recidivo, finendo essa per vanificare l'incentivo alla collaborazione.

2025/0055 In linea con l'orientamento giurisprudenziale consolidato, la Corte, nella sent. n. 55, ribadisce la centralità dell'interesse del minore alla luce dei princìpi costituzionali e dell'evoluzione della legislazione ordinaria. La Corte dichiara quindi l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce in modo automatico la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di condanna per il reato di cui all'art. 572, secondo comma, c.p., commesso in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale.
Secondo la Corte, infatti, tale automatismo si è posto in contrasto con l'interesse del minore, in quanto imponeva al giudice di applicare la pena accessoria senza consentire una valutazione in concreto dell'interesse del minore a vedere recisa, sia pure temporaneamente, o mantenuta, nonostante l'irrogazione della pena principale, la relazione tra genitori e figli in tutte ipotesi in cui (come nel caso di specie) risultasse accertata la ricomposizione del quadro familiare e l'interesse del minore potesse risultare meglio protetto, quindi, senza che fosse sospesa la responsabilità genitoriale.

2025/0053 Nella sent. n. 53 la Corte incentra la propria attenzione sul disposto indubbiato «[n]ella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i genitori biologici dell'adottato siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale».
Le ragioni dell'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale (dell'art. 299, 1° c., cod. civ.), sollevate in riferimento agli articoli 2 e 3, 1° c., della Costituzione vengono rinvenute nel solco tracciato dalla stessa giurisprudenza costituzionale che nel tempo ha delineato la fisionomia giuridica del diritto all'identità personale.
Nello specifico, a rendere «non irragionevole» la scelta legislativa di escludere la possibilità di sostituire – e dunque cancellare – il cognome originario dell'adottato, che per almeno diciotto anni ha costituito un elemento distintivo della sua identità personale, è, oltre al potenziale rischio di condizionamenti da parte dell'adottante, la rilevanza attribuita alla duplice funzione, identificativa e identitaria, del cognome, «intorno al quale, unitamente al prenome, si stratifica nel tempo il diritto all'identità personale». Per cui una lesione del diritto all'identità personale si verificherebbe proprio se si accogliesse la questione di legittimità sollevata.
Inoltre, non viene rilevata alcuna irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'adozione piena del minore d'età.
La Corte chiarisce infine che l'interesse dell'adottato a cancellare il cognome che testimonia la propria origine naturale, qualora percepito come

pregiudizievole, può trovare tutela in altre disposizioni dell'ordinamento (in partic. nell'art. 89, 1° c., del d.P.R. n. 396 del 2000).

2025/0051 Nella sent. n. 51, in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio, la Corte chiarisce che:

· nell'esercizio delle funzioni fondamentali di pianificazione urbanistica, l'autonomia comunale può essere compressa per esigenze di tutela di interessi generali che richiedano di essere curati a un livello territoriale più ampio e che

· le leggi regionali che comportino deroghe al principio di pianificazione sono soggette a un giudizio di proporzionalità con riguardo all'adeguatezza e necessarietà della limitazione imposta all'autonomia comunale in merito a una funzione amministrativa che il legislatore statale ha individuato come connotato fondamentale dell'autonomia stessa.

Nel caso di specie, la disposizione censurata incideva sulla funzione di pianificazione urbanistica e tuttavia non era proporzionata.

Di qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 5, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lett. p), e sesto comma, e 118 Cost. - di una disposizione recata da una legge della Regione Lazio in materia di "rigenerazione urbana e per il recupero edilizio" che subordinava l'ammissibilità degli interventi edilizi previsti alla "previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al d.p.r. 380/2001", senza peraltro indicare specificamente, «nella vasta gamma di titoli edilizi previsti dal t.u. edilizia», quale fosse necessario ai fini della realizzazione degli interventi previsti.

2025/0049 Nella sent. n. 49 la Corte costituzionale consolida il proprio orientamento giurisprudenziale che considera l'IMU una imposta sul patrimonio immobiliare, avente «come presupposto il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale in relazione a beni immobili», che «riveste la natura di imposta reale e non ricade nell'ambito delle imposte di tipo personale, quali quelle sul reddito». La Corte ribadisce anche che spetta al legislatore, «nell'ambito della sua discrezionalità e nei limiti della non palese irragionevolezza», la decisione in merito a eventuali esenzioni o agevolazioni relative a tale imposta.

Nello specifico, la Corte giudica non irragionevole la scelta legislativa di equiparare il trattamento ai fini IMU dei beni immobili aziendali destinati alla vendita (i cosiddetti beni-merce) a quello dei beni strumentali. In entrambi i casi, infatti, è l'imprenditore a scegliere liberamente la destinazione dell'immobile e a mantenerne il possesso, conservando il pieno esercizio delle relative prerogative. La Consulta ritiene altresì infondata la lamentata disparità di trattamento derivante dai cambiamenti normativi nel tempo, affermando che il solo trascorrere del tempo può giustificare una disciplina diversa.

Di qui la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale di una norma recata dalle "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

2025/0044 **Nella sent. n. 44 oggetto del sindacato di costituzionalità sono state alcune disposizioni introdotte in sede di conversione di decreti-legge, relative alla disciplina dei contributi pubblici destinati alle emittenti televisive e radiofoniche locali. La Corte ha ritenuto non fondate le questioni sollevate, rigettando tutte le questioni prospettatele. La decisione offre spunti di sicuro interesse, in particolare per quanto riguarda:**

a) il tema delle fonti del diritto

- gli emendamenti alla legge di conversione del decreto-legge «devono riguardare lo stesso oggetto di quest'ultimo, a pena di illegittimità costituzionale». Nel caso analizzato, la disposizione contestata non risulta estranea alla materia del decreto-legge, poiché si collega ad altre misure dello stesso decreto e rientra quindi nel perimetro della ratio complessiva;

- nei decreti-legge a contenuto plurimo (ad es. come i "milleproroghe"), la coerenza va valutata in base alla ratio unitaria del decreto (ad es. intervenire con urgenza su scadenze o situazioni che richiedono soluzioni temporanee);

- il rinvio recettizio comporta la trasformazione della norma richiamata in norma primaria solo quando il legislatore esprime chiaramente la volontà di incorporarla. Nel caso di specie, tale volontà è risultata evidente dalla formula testuale usata: «da intendersi qui integralmente riportato», che indica l'intenzione di dare valore e forza di legge alle norme regolamentari. Pertanto, si è avuta una novazione della fonte, che ha innalzato il regolamento a norma primaria;

- la legificazione ha effetti stabili e pro futuro (garantendosi con ciò coerenza e linearità dell'ordinamento) quando, in particolare, il richiamo al regolamento è testualmente separato dalla parte transitoria riferita al l'annata di riferimento e dai lavori preparatori emerge la volontà di rendere legislativi determinati aspetti;

- la disposizione di interpretazione autentica è quella che, «qualificata formalmente tale dallo stesso legislatore, esprime, anche nella sostanza, un significato appartenente a quelli riconducibili alla previsione interpretata secondo gli ordinari criteri dell'interpretazione della legge». Nel caso in esame, il legislatore ha chiarito che il richiamo al d.P.R. contenuto nel decreto-legge ha attribuito forza di legge a tutte le disposizioni regolamentari, sin dalla sua entrata in vigore (non del regolamento). Si tratta, dunque, di una norma genuinamente interpretativa, che esplicita un significato già sostenuto (spec. da parte della giurisprudenza amministrativa), e non introduce innovazioni normative.

b) con riguardo, poi al tema del pluralismo informativo, la Corte chiarisce che:

- il meccanismo dello "scalino preferenziale", di per sé, non incide irragionevolmente sul principio della concorrenza. Infatti, il principio concorrenziale non può essere inteso semplicisticamente come necessaria apertura del mercato al maggior numero possibile di operatori; inoltre, tra le finalità della tutela della concorrenza vi sono anche l'efficienza economica e la promozione dell'innovazione e il benessere del consumatore;

- il meccanismo dello "scalino preferenziale" mira a superare la logica del mero sostentamento economico delle numerose emittenti televisive locali e punta, piuttosto, al miglioramento della qualità dell'informazione e all'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative, oltre che al sostegno dell'occupazione delle imprese economicamente stabili e capaci di affrontare il mercato, in piena coerenza con gli obiettivi individuati dallo stesso legislatore al momento dell'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;
- la ricchezza informativa si accompagna a una crisi di qualità: la rete diffonde facilmente contenuti non verificati, polarizzati o dannosi, in assenza di filtri editoriali. La vera sfida odierna del pluralismo dell'informazione, tutelato dalla Costituzione e dalle Carte europee, è quindi la tutela della qualità, non la mera moltiplicazione delle voci.
- in un ambiente in cui sono prodotte e distribuite quantità enormi di informazioni, che espongono il cittadino a un vero e proprio sovraccarico mediatico, occorre tutelare e promuovere «la qualità della comunicazione». Quest'ultima, anche e soprattutto nei media tradizionali, può essere assicurata «dando risalto alla funzione dei giornalisti operanti entro strutture dotate di una consistenza organizzativa e tecnologica tale da permettere il vaglio critico delle notizie, le inchieste e le analisi».

2025/0043 Nella sent. n. 43 del 2025 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, cc 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale", come convertito e sostituito dal d. lgs. n. 26 del 2007 di "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità", per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.
Nel pronunciarsi, essa ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, chiarendo quali siano le condizioni che i legislatori nazionali sono chiamati a rispettare per poter introdurre imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica. Viene così chiarito che le imposte indirette addizionali possono essere legittimamente introdotte solo se ricorrono, cumulativamente, due condizioni:
1) devono avere una finalità specifica;
2) devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta con esclusione delle disposizioni relative alle esenzioni). La Corte ha inoltre precisato, sempre in linea con l'interpretazione data dalla giurisprudenza eurounitaria, cosa debba intendersi per "finalità specifica", chiarendo che non è sufficiente una generica destinazione del gettito.
Sulla base di tali criteri, e in coerenza con quanto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte ha concluso che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica non soddisfa il requisito della finalità specifica. La normativa impugnata, infatti, si limita a prevedere una generica destinazione del gettito "in favore delle province", come

confermato anche dal preambolo dello stesso d.l. n. 511 del 1988, dove si afferma che "le misure impositive in esso previste sono rivolte ad "assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali".

2025/0042 **La sent. n. 42 conferma e chiarisce taluni profili di rilievo procedurale, relativi all'art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 (sulla base dei quali la Corte fonda l'improcedibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, sorto a seguito di una sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche e promosso dalla Regione autonoma della Sardegna), e cioè:**

- **il *dies a quo* si identifica con la pubblicazione solo quando quest'ultima sia normativamente richiesta in quanto l'atto possiede una natura normativa [o] non è comunque diretto a destinatari determinati e, come tale, non può non avere un'efficacia indivisibile o non differenziabile da soggetto a soggetto, "o, peggio ancora, da ufficio a ufficio";**
- **è senz'altro «pubblicazione» quella che avviene nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della regione quando l'ordinamento riconosca un rapporto di coessenzialità tra la pubblicazione nel giornale ufficiale di un determinato atto e la produzione, da parte di quest'ultimo, dei suoi effetti giuridici tipici, compresa la sua conoscenza legale;**
- **invece, quando (come nel caso di specie), la «pubblicazione» non è funzionale ad apprestare una situazione oggettiva di effettiva conoscibilità, da parte di tutti, degli atti pubblicati, per l'individuazione del *dies a quo* non può che farsi ricorso agli altri criteri (di cui al medesimo all'art. 39), ovvero la «notificazione» o, in linea sussidiaria, la «avvenuta conoscenza», senza che trovi applicazione il regime del cosiddetto termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.;**
- **la notificazione o la conoscenza del provvedimento devono intendersi riferite agli organi legittimati a proporre il ricorso (cioè, per lo Stato, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per la Regione, al Presidente della Giunta regionale).**

Viene inoltre ribadito che pur se di regola, in sede di conflitto di attribuzione tra enti, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, deve essere invece consentito all'interveniente di far valere le proprie ragioni di fronte alla Corte quando (come nel caso di specie) il giudizio è suscettibile di incidere in maniera immediata e diretta sulla relativa situazione soggettiva.

2025/0039 **Nella sent. n. 39 relativa al giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, la Corte ribadisce l'ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore**

nella configurazione degli istituti processuali, entro il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute.

A tal proposito, la Corte chiarisce che il superamento di tale limite può ritenersi senz'altro sussistente quando, come nel caso di specie, si verifichi un'ingiustificabile compressione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio tra le parti.

Nello specifico, Il modello processuale adottato, mutuato dall'ambito del mandato d'arresto europeo consensuale, è stato ritenuto strutturalmente inadeguato a garantire un effettivo confronto dialettico tra le parti. Esso prevedeva infatti, in violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, che la Corte di cassazione si pronunciasse unicamente sulla base del ricorso e delle conclusioni del procuratore generale senza che fosse previsto alcun momento di contraddittorio, né in forma scritta né orale, dopo l'instaurazione del processo.

Nel ricercare un paradigma normativo idoneo a realizzare una *reductio ad legitimitatem* tra discipline già esistenti, la Corte individua come riferimento più coerente quello relativo al giudizio di legittimità in materia di mandato d'arresto europeo ordinario, in quanto soluzione normativa più vicina alla logica perseguita dal legislatore nel caso in esame.

2025/0038 **Con la sent. n. 38 la Corte ha dichiarato l'illegittimità della previsione contenuta nelle "Norme di attuazione del codice di procedura penale" (art. 104-bis, comma 1-bis.2) che consentiva**

1. lo svolgimento di giudizi di appello paralleli davanti a tribunali diversi, aventi per oggetto i medesimi stabilimenti o impianti di interesse strategico nazionale; e

2. il trasferimento della competenza solo al giudizio di impugnazione contro il provvedimento che negava la prosecuzione dell'attività.

Nello specifico, la Consulta rileva problematicamente che dalla vigenza della norma che attribuiva la competenza al Tribunale (di Roma) esclusivamente per l'impugnazione del provvedimento che nega l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva, ferma la competenza del tribunale territoriale per l'impugnazione del provvedimento che, al contrario, autorizzava l'attività, impugnabile dal pubblico ministero, scaturiva una situazione del tutto anomala, in cui la competenza si radicava in un tribunale piuttosto che in un altro in base all'esito della decisione impugnata.

Inoltre, il trasferimento della competenza limitatamente al giudizio di impugnazione contro il provvedimento che nega la prosecuzione dell'attività comporta il rischio di procedimenti d'appello paralleli davanti a tribunali

diversi, aventi per oggetto provvedimenti emessi dallo stesso giudice in relazione ai medesimi impianti.

Di qui il pregiudizio non solo con riguardo alla finalità perseguita dal legislatore, volta a garantire l'uniformità degli indirizzi interpretativi e la specializzazione dell'organo giudicante, ma anche rispetto all'esigenza di assicurare, nell'immediato, decisioni coerenti in relazione al singolo procedimento cautelare avviato a seguito del sequestro di un determinato impianto o stabilimento, con "un ulteriore vizio di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata".

Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo della disposizione censurata per violazione dell'art. 3 della Costituzione («Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.»), precisando che, invece, rimane in vigore il primo periodo della norma, che estende la legittimazione attiva a proporre appello cautelare ai soggetti istituzionali indicati, purché ricorrano le condizioni previste dalla disposizione.

È stato infine chiarito che rientra nella discrezionalità del legislatore l'eventuale accentramento della competenza, purché nel rispetto dei principi enunciati dalla stessa Corte costituzionale.

2025/0037 Nella sent. n. 37 la Corte con una pronuncia sostitutiva ha dichiarato l'illegittimità della disposizione contenuta nella legge provinciale di Bolzano sul "Territorio e paesaggio" nella parte in cui stabiliva che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio fosse di 10 anni, anziché di 5 anni.

La decisione si è focalizzata sul tema della durata dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio, considerati dal giudice costituzionale come «misure» che, secondo la propria giurisprudenza consolidata, comportano «come effetto pratico uno svuotamento significativo ed incisivo del contenuto della proprietà stessa, mediante l'imposizione, immediatamente operativa, di vincoli a titolo particolare su beni determinati […] comportanti inedificabilità assoluta».

E' stata inoltre chiarita la compatibilità con la Costituzione, in riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, della previsione di una diversa durata del vincolo rispetto a quello della legge statale nell'esercizio della loro potestà legislativa esclusiva in materia urbanistica: ciò, però, a condizione che tale scelta si basi su «ragioni giustificative» valutate dalla discrezionalità legislativa entro i limiti della non irragionevolezza e non arbitrarietà. Ebbene, nel caso di specie la Corte non ha ritenuto possibile individuare specifiche motivazioni che giustificassero la durata decennale dei vincoli preordinati all'esproprio. Inoltre, la stessa ha considerato non sostenibile, ed anzi "obiettivamente eccessiva", la durata del periodo di

franchigia in esame, ritenendo che la sua evidente divergenza rispetto al termine quinquennale stabilito dal legislatore statale disvelasse l'irragionevolezza e la sproporzione della scelta operata dal legislatore provinciale. Su questa base, si è ritenuto che la disposizione censurata abbia oltrepassato il limite oltre il quale la compressione del diritto di proprietà, in assenza di indennizzo, non è più tollerabile in ragione delle finalità di interesse generale perseguite mediante l'apposizione di un vincolo urbanistico preordinato all'esproprio.

Di qui la violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione.

A diverse conclusioni la Consulta è approdata con riguardo alla disposizione statale che prevede la durata quinquennale del periodo di franchigia, considerata invece un punto di riferimento costituzionalmente adeguato e già esistente nell'ordinamento, e perciò idoneo a consentire l'intervento sostitutivo richiesto dal rimettente.

2025/0036 **Nella sent. n. 36 la Corte ha dichiarato l'illegittimità del divieto, contenuto nel decreto legislativo sul contenzioso tributario, di deposito «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti», per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.**

Secondo la Consulta, infatti, l'esclusione di tali atti dalla regola – prevista per la generalità delle prove – della deducibilità in appello nei casi in cui il giudice ne ritenga indispensabile l'acquisizione o ne sia stata impossibile la deduzione in primo grado per causa non imputabile alla parte esibisce una manifesta irragionevolezza, così travalicando il limite all'esercizio della pur ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore nella configurazione degli istituti processuali. Nelle motivazioni della sentenza è dato particolare rilievo:

· alla mancanza nelle caratteristiche oggettive – strutturali, effettuali e funzionali – degli atti esclusi, di un elemento differenziale sul quale il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, possa costruire una disciplina diversificata;

· alla loro appartenenza, all'opposto, al più ampio *genus* delle prove documentali, sottoposte, al ricorrere dei requisiti prescritti, alla regola generale della producibilità in secondo grado;

· all'alterazione della parità delle armi in sede difensiva, a scapito della parte che, in base al *thema decidendum*, sia chiamata attraverso tali documenti a fornire la prova della legittimazione sostanziale o processuale; nonché, quando ne sia stata incolpevolmente impossibile la produzione in primo grado,

· all’ingiustificabile compressione del diritto alla prova quale nucleo essenziale del diritto di difesa e del contraddittorio.

Inoltre, nella suddetta pronuncia ha trovato accoglimento anche la q.l.c. relativa alla norma che aveva disposto l’immediata applicazione di un nuovo disposto che aveva riscritto in senso più restrittivo la disciplina dei nova istruttori in appello ai processi di primo e secondo grado e di cassazione incardinati a far data dal giorno successivo all’entrata in vigore della legge, dato che, così disponendo, la previsione transitoria obliterava l’eventualità che, nei processi iniziati in grado di appello dopo tale data – il cui primo grado sia stato incardinato nel vigore della precedente disciplina – le parti, confidando sulla facoltà, loro riconosciuta dalla previgente normativa, di depositare documenti anche nell’eventuale processo di gravame, ne avessero omesso la produzione in prime cure.

In questo modo, infatti, secondo la Corte, lo *ius superveniens* "sebbene formalmente operi per il futuro", nella sostanza opera un cambiamento retroattivo della disciplina delle prove nel processo, incidendo "sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora in corso".

2025/0033 Con la sent. n. 33 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), per violazione degli artt. 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della CEDU. La norma è stata censurata nella parte in cui escludeva le persone singole residenti in Italia tra i soggetti legittimati a presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all'estero ed a richiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.
Nel definire l'oggetto del giudizio, la Corte precisa che la questione riguarda esclusivamente le persone con stato libero, ossia non coniugate, e non quelle che fanno parte di un'unione civile.
Nel merito, l'attenzione viene concentrata su "due tipi di interessi":

a) quello delle persone singole che aspirano a diventare genitori adottivi;
b) quello del minore, che rappresenta il fulcro dell’istituto dell’adozione.

a) Con riferimento all'interesse delle persone singole, si chiarisce che le scelte orientate alla costituzione di vincoli genitoriali sono ascrivibili all’ampio contenuto della libertà di autodeterminazione. Autodeterminazione che, precisa la Corte, in tanto può far valere la propria vis espansiva, in quanto si opponga a scelte legislative che, avendo riguardo al complesso degli interessi implicati, risultino irragionevoli e non proporzionate rispetto all’obiettivo perseguito (da cui l’ammissibilità della

previsione di divieti assoluti solo quando rappresentano l'unico mezzo per tutelare altri interessi di rango costituzionale).

b) Con riguardo all'interesse del minore, poi, il giudice costituzionale rileva che la disciplina censurata si riverbera sul diritto alla vita privata in senso ampio considerato, ovvero inteso come libertà di autodeterminazione ed al contempo quale disponibilità ad adottare minori stranieri in condizioni di disagio.

Su questa base, dell'adozione internazionale viene valorizzato l'insito legame tra la libertà delle persone singole di autodeterminazione e la finalità di solidarietà sociale, andando le aspirazioni alla genitorialità a beneficio di bambini o ragazzi che già esistono e necessitano di protezione.

E' pur sempre, poi, "guardando" alla giurisprudenza di Strasburgo che la Corte individua nella capacità di garantire agli stessi minori stranieri abbandonati residenti all'estero "un ambiente stabile e armonioso" la *condicio sine qua non* per il loro accoglimento in Italia. Considerato, quindi, che anche le persone singole sono idonee a offrire un siffatto ambiente, il divieto insuperabile per esse di accedere a tale adozione viene ritenuto non rispondente ad alcuna "esigenza sociale pressante", finendo con ciò per determinare – nell'attuale contesto giuridico-sociale – una interferenza non necessaria in una società democratica.

Di qui la conclusione per cui "Alla luce, dunque, del complesso degli interessi implicati e dello stesso scopo dell'istituto dell'adozione internazionale, la scelta operata dal legislatore con l'art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983 risulta non necessaria in una società democratica, in quanto non conforme al principio di proporzionalità, e determina la lesione della vita privata e dell'autodeterminazione orientata a una genitorialità ispirata al principio di solidarietà".

2025/0032 **Nella sent. n. 32 del 2025 è stata dichiarata non fondata "nei sensi di cui in motivazione", la questione di legittimità costituzionale di una norma recante la disciplina del "Registro tumori di popolazione della Regione Calabria".**

Detto disposto fra i dati e le informazioni su cui la Giunta è chiamata a riferire annovera anche gli interventi che la stessa abbia realizzato quanto alla programmazione sanitaria e alla rimodulazione dell'offerta sanitaria territoriale e ospedaliera «anche in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia di screening, che tengano conto delle analisi e delle ricerche elaborate grazie ai dati raccolti dal Registro tumori della Regione Calabria». La Corte chiarisce che una tale previsione deve essere intesa come volta a prescrivere alla Giunta regionale di dare conto, annualmente, al Consiglio anche di quegli interventi che essa stessa e, in specie, per essa, il Dipartimento tutela della salute, abbiano realizzato in attuazione di quanto previsto dal programma operativo e dai decreti del

relativo commissario *ad acta*. E, quindi, degli interventi relativi al ristretto ambito della gestione dei registri dei tumori e delle eventuali connesse forme di collaborazione al progetto di ampliamento dell'adesione e copertura degli screening oncologici, ivi espressamente indicate, in considerazione della loro ricaduta sulla programmazione sanitaria e sulla stessa formulazione dell'offerta sanitaria territoriale e ospedaliera, in termini di campagne di prevenzione.

Così interpretata – in senso restrittivo, come limitantesi a porre in capo alla Giunta un mero obbligo di relazione annuale alla commissione consiliare competente, senza comportare, di per sé, alcun aggravio sul bilancio regionale – il disposto, secondo il giudice costituzionale lungi dal configurare un ostacolo, anche solo potenziale, al perseguimento degli obiettivi del programma operativo, ne costituisce al contrario attuazione, nella prospettiva del progressivo recupero della leale collaborazione fra la Regione Calabria e lo Stato.

2025/0031 **La Corte nella sent. n. 31 del 2025 ricorrendo ad una pronuncia sostitutiva ha dichiarato illegittima la disposizione "in materia di reddito di cittadinanza e pensioni" (contenuta nella legge 28 marzo 2019, n. 26), nella parte in cui stabiliva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché «per almeno 5 anni».**

Essa ha chiarito la "non implausibilità" della previsione di un requisito di radicamento territoriale, affermando che strumenti come il reddito di cittadinanza con le relative erogazioni economiche non possono essere considerate dei meri sussidi assistenziali finalizzati unicamente a contrastare la povertà, ma rientrano in una più ampia strategia di inclusione attiva, volta a favorire l'uscita dell'individuo da una condizione di disagio economico. A diversa conclusione è invece approdata con riguardo al requisito temporale previsto dal legislatore, reputando la durata decennale del requisito di residenza "una barriera" ingiustificata, volta unicamente a limitare l'accesso alla prestazione, con l'esito di favorire i cittadini italiani già residenti a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione Europea sia di cittadini di Paesi terzi; inoltre, ha considerato tale limite "non ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del reddito di cittadinanza.

Di qui la violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità sanciti dall'art. 3 della Costituzione.

Nella prospettiva, poi, "di allontanarsi il meno possibile" dal bilanciamento che, "nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore", lo stesso giudice costituzionale ha giudicato ragionevole ed in armonia con il diritto eurounitario la previsione di un termine di cinque anni, già presente, del resto, nell'ordinamento e idoneo a costituire un riferimento oggettivo di ricomposizione di una correlazione equilibrata tra l'accesso al beneficio e il criterio di stabilità territoriale.

2025/0030 **Con la sent. n. 30 del 2025 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-*bis*, comma 2-*quater*, lett. f), ord. penit., nella parte in cui limitava la permanenza all'aperto dei detenuti a un massimo di due ore, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.**

Essa ha infatti ritenuto che tale restrizione mentre, da un lato, comprimeva "in misura ben maggiore del regime ordinario" la possibilità per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria, dall'altro lato, non apportava alcun beneficio effettivo alla sicurezza collettiva, risultandovi semmai in tal senso decisiva l'accurata selezione del ristretto "gruppo di socialità" in cui ciascun detenuto viene inserito dall'amministrazione penitenziaria. Non corrispondendo quindi "in alcun modo alla funzione istituzionale" (in partic., del regime differenziato), la norma censurata determinava un "surplus di punizione" ingiustificato, in violazione sia con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., sia con la finalità rieducativa della pena sancita dall'art. 27, terzo comma, Cost.

Per effetto della decisione, la permanenza all'aperto per i detenuti sottoposti al regime speciale (non in sorveglianza particolare) torna a essere disciplinata dalla norma generale di cui all'art. 10 ord. penit., il quale dispone un minimo di quattro ore giornaliere, con la facoltà della direzione d'istituto di riduzione a due ore solo per giustificati motivi.

La Corte ha inoltre chiarito che la pronuncia non concerne il regime della sorveglianza particolare, avendo, questa, "una natura sua propria, di tipo disciplinare". Ciò, benché tale regime, per la sua autonomia funzionale, possa concorrere con quello ex art. 41-bis ordin. penit.; sicché, qualora tenesse condotte tali da esigere anche la sorveglianza particolare, il detenuto in regime ex art. 41-*bis* ordin. penit. non fruirebbe più del minimo di quattro ore *ex* art. 10, primo comma, ordin. penit., ma solo del minimo di due ore (*ex* art. 14-*quater*, comma 4, ordin. penit.).

2025/0028 **Nella sent. n. 28 del 2025 la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della norma della Regione Sardegna che imponeva un divieto di realizzazione di impianti FER (Fonti di Energie Rinnovabili) per 18 mesi, in attesa dell'approvazione della legge regionale per l'individuazione delle aree idonee.**

Chiarita l'irrilevanza della restrizione temporanea del divieto, il giudice costituzionale ha ritenuto che l'art. 3 della legge regionale della Sardegna, recante le *"Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali"*, sebbene finalizzato alla tutela del paesaggio, violava i principi fondamentali sanciti dalla normativa statale, segnatamente, dall'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 (ossia: raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, divieto di moratorie, obbligo di avviare procedure autorizzative semplificate per l'installazione di impianti FER nelle aree temporaneamente considerate idonee).

La Corte ha così confermato (in linea con la propria giurisprudenza) che detti principi in materia di produzione dell'energia, proprio in quanto fondamentali, si impongono (anche) alle competenze delle regioni a statuto speciale.

2025/0027 **Con la sent. n. 27 del 2025 la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, relative alla mancata previsione di un trattamento sanzionatorio differenziato per le diverse fattispecie astratte disciplinate dall'art. 5, comma *8-bis,* del Testo unico sull'immigrazione ((a) contraffazione o alterazione di un titolo di soggiorno o di ingresso; (b) contraffazione o alterazione di un diverso documento al fine di determinare il rilascio di un documento di soggiorno o di ingresso; (c) utilizzazione di uno dei documenti contraffatti o alterati appartenenti alle categorie (a) e (b)) .**

Nello specifico, il rimettente aveva contestato l'assenza di una pena ridotta di un terzo per l'utilizzazione di un documento contraffatto o alterato da altri, ritenendola una condotta meno grave rispetto alla falsificazione o alterazione diretta di un titolo di soggiorno o di un documento utilizzato per ottenerlo. La Corte ha invece ritenuto la scelta legislativa di assoggettare tutte e tre le fattispecie alla medesima cornice edittale non irragionevole e nemmeno sproporzionata, non palesandosi, esse, sin già nella loro dimensione astratta, «evidentemente» connotate da disvalore tanto differente da rendere necessaria la previsione di diverse cornici edittali.

Quanto, poi, al profilo della "progressione criminosa tra le condotte", la Corte ha respinto l'argomento del rimettente, ritenendo (all'opposto di quanto da questi prospettato) che il pericolo per il bene giuridico protetto derivi prima ancora che dalla sua contraffazione o alterazione dalla presentazione del documento falsificato alle autorità di polizia, potendo l'ottenimento di un titolo di soggiorno in assenza dei requisiti di legge (con conseguente pregiudizio per l'ordinata gestione dei flussi migratori) concretizzarsi solo attraverso tale atto. Inoltre, non è stata nemmeno ravvisata la violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ai *tertia comparationis* evocati dal rimettente, in ragione della particolare natura dei documenti in questione, ritenuti diversi per funzione e rilevanza rispetto alla generalità dei documenti amministrativi.

Dalla non fondatezza delle censure sollevate in riferimento al principio di uguaglianza è stata desunta anche la non fondatezza di quelle relative alla funzione rieducativa della pena "del resto svolte dal rimettente in chiave meramente ancillare rispetto alle prime".

2025/0026 **Nella sent. n. 26 del 2025, resa nell'ambito di un conflitto tra Stato e Regioni, appurato che la Corte di cassazione non ha disapplicato alcuna disposizione**

regionale, ma si è limitata a interpretare la normativa applicabile alla vicenda controversa, ciò che ne conclude il giudice costituzionale è che non è stato esercitato un potere estraneo a quello giurisdizionale e che, quindi, non vi è stata alcuna interferenza dello Stato e, per esso, del giudice ordinario, nella potestà legislativa spettante alla Regione (Calabria).

2025/0025 **Con la sent. n. 25 del 2025, la Corte ha dichiarato l'illegittimità della normativa sulla concessione della cittadinanza italiana nella parte in cui non esonerava dalla prova di conoscenza della lingua italiana i richiedenti affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, dovute all'età, a patologie o a disabilità, certificate da una struttura sanitaria pubblica. Tale previsione è stata ritenuta in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto:**

- **sul piano dell'eguaglianza formale (art. 3, primo comma, Cost.), trattava in modo irragionevole e ingiustificato situazioni tra loro diverse, imponendo un requisito indistintamente a tutti i richiedenti;**
- **sul piano dell'eguaglianza sostanziale (art. 3, secondo comma, Cost.), anziché rimuovere, introduceva un ostacolo all'acquisizione della cittadinanza per una categoria particolarmente vulnerabile.**

Inoltre, nella prospettiva degli effetti prodotti, la norma

- **si traduceva in una forma di discriminazione indiretta, tale da poter condurre a «una forma di emarginazione sociale»**

Sotto un ancora diverso angolo visuale, viene poi ravvisata

- **la violazione di uno dei corollari del principio di ragionevolezza: il principio *ad impossibilia nemo tenetur*, dal momento che pretendere la padronanza della lingua italiana, indifferentemente, da tutti i richiedenti la cittadinanza, secondo il giudice costituzionale significa porre una condizione inesigibile per quegli stranieri che siano oggettivamente impediti ad apprenderla in ragione di una disabilità.**

2025/0024 **Nella sent. n. 24 del 2025 la Corte ha dichiarato l'illegittimità della preclusione automatica, prevista per legge, alla concessione di permessi premio a imputati o condannati per reati commessi durante l'esecuzione della pena, prima che siano trascorsi due anni.**

Essa ha ribadito che la presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione si estende a tutti i procedimenti giudiziari in cui un fatto di reato addebitato alla persona in un processo penale possa assumere rilevanza, ma non sia stato ancora accertato in via definitiva. Ciò implicando un divieto generale "di considerare quello stesso individuo colpevole del reato a lui ascritto dal pubblico ministero". Principio, questo, evidenzia la Corte, che deve valere "nell'ambito di qualsiasi procedimento giudiziario parallelo allo stesso procedimento o processo penale, sino a che la colpevolezza sia stata giudizialmente accertata, in via definitiva, nella sede sua propria".

Da qui il contrasto tra tale principio e l'obbligo, imposto al giudice (nella fattispecie, al magistrato di sorveglianza), di adottare un provvedimento sfavorevole nei confronti dell'interessato per il solo fatto che questi sia stato imputato di un reato da parte del pubblico ministero. Una simile previsione impone infatti al giudice di "presumere colpevole" l'imputato, privandolo di qualsiasi margine di autonoma valutazione sulla fondatezza della notitia criminis e, "soprattutto", impedendogli di ascoltare l'imputato e il suo difensore e di tenere conto delle loro deduzioni circa l'effettiva commissione del fatto; ma anche di valutare di questo la rilevanza rispetto al *thema decidendum* nel singolo procedimento, con «conseguente, indiretto, vulnus allo stesso diritto di difesa dell'interessato, legato a doppio filo alla presunzione di innocenza».

La Corte rileva inoltre il contrasto del medesimo automatismo preclusivo con la necessaria finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., evidenziando altresì l'importanza per il giudice di poter valutare liberamente le evidenze relative alle condotte in questione, senza essere vincolato dalle valutazioni su di esse compiute da un pubblico ministero, né a quelle contenute in una decisione giudiziaria non ancora definitiva. Ancora, viene rimarcato come tale automatismo contrasti con la finalità rieducativa della pena, sancita dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione; sottolineandosi, altresì, l'importanza di garantire al giudice la libertà di valutare autonomamente le prove relative alle condotte contestate, senza essere vincolato né dalle conclusioni del pubblico ministero né da pronunce giudiziarie non ancora definitive, come pure il concreto rilievo del fatto, giudizialmente accertato in altra sede, ai fini della specifica decisione affidatagli.

2025/0023 **Nella sent. n. 23 del 2025 il sindacato del giudice costituzionale verte sull'istituto del «[p]ercorso di rieducazione del minore», che, come essa stessa rileva, contempla un'inedita forma di rottura della sequenza reato-pena (diversion): "diversione" che avvenendo con l'estinzione del reato "per l'esito positivo di un programma", si configura come "una prova, anche se di connotati peculiari".**
La Corte si focalizza su un aspetto "specifico e tuttavia essenziale", ovverosia la composizione del giudice investito della procedura (ritenendo che invece, per gli aspetti ulteriori, la norma censurata si presti ad un'interpretazione costituzionalmente orientata) e, ricorrendo ad una pronuncia sostitutiva, dichiara l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui indica «giudice per le indagini preliminari», anziché «giudice dell'udienza preliminare. Secondo la Corte, infatti, per perseguire l'obiettivo, stabilito dal legislatore, di favorire l'uscita del minore dal circuito penale nel modo più rapido possibile, è essenziale che l'organo giudicante abbia una composizione "pedagogicamente qualificata" e che vi sia un costante supporto da parte dei servizi minorili. Condizioni in mancanza di cui la prova del giovane perderebbe la propria funzione costituzionale, finendo per piegarsi verso la logica, "completamente diversa", dell'istituto per adulti.

2025/0022 Con la sent. n. 22 del 2025 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione della legge della Provincia di Bolzano sugli "Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato", per violazione dello statuto speciale.
Viene con ciò chiarito che anche le autonomie speciali devono attenersi al regime sanzionatorio stabilito dall'art. 38 del t.u. edilizia per gli abusi edilizi sopravvenuti. In particolare, la Corte considera l'"impossibilità di ripristino" (nella sua accezione tecnica, secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata) e la commisurazione della sanzione al valore venale dell'opera abusiva "principi fondamentali" del testo unico. Di qui il divieto per il legislatore provinciale di introdurre elementi valutativi ulteriori della suddetta impossibilità, di sostituire la misura individuata (intesa come "prezzo" da pagare per mantenere un immobile che andrebbe altrimenti demolito), nonché di graduare la sanzione in funzione della gravità del danno urbanistico arrecato dalla trasformazione del territorio. Ciò che, invece, nel caso in esame, secondo il giudice costituzionale, è avvenuto, all'atto di introdurre criteri di bilanciamento estranei alla normativa statale e di disciplinare il regime sanzionatorio con la disposizione oggetto di impugnazione.

2025/0021 Nell'ord. n. 21 del 2025 la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla (il)legittimità costituzionale della previsione della sottoposizione a un contributo di solidarietà temporaneo (per un anno) di soggetti ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione da un regolamento (UE), ossia le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione, le quali «svolgono, in sostanza, la parte prevalente dell'attività nei settori della estrazione e della raffineria».

Il regolamento in questione è stato considerato "un esempio di attuazione concreta dei valori solidaristici su cui si fonda l'Unione europea", avendo come finalità ultima, quella di tutelare le imprese e le famiglie esposte alla crisi energetica. Ed è stata su questa base che la Corte ha considerato necessario il bilanciamento tra, da un lato, l'esigenza di un coordinamento impositivo straordinario nella catena energetica per evitare ulteriori distorsioni del mercato interno e, dall'altro, il principio di solidarietà e gli interessi generali dell'Unione.

Tenute dipoi in considerazione le peculiarità del contesto energetico nazionale, si è reputato che l'allargamento della platea soggettiva operato dal legislatore nazionale al fine di colpire gli extraprofitti congiunturali potrebbe , nel contesto economico ed energetico nazionale, essere ritenuto una misura equivalente o, comunque, una manifestazione della generale competenza degli Stati membri in materia di fiscalità diretta esercitata nel rispetto del principio di solidarietà e delle finalità del regolamento stesso.

Di qui, dunque, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, al fine di vedere chiarita l'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione

incidenti sulla soluzione delle sollevate questioni di legittimità costituzionale della norma nazionale.

2025/0020 Come viene chiarito dal giudice costituzionale nella sent. n. 20 del 2025 di inammissibilità della questione sollevata, le disposizioni del Concordato lateranense e le modificazioni ad esso apportate (cioè l'Accordo di Villa Madama), ricevono copertura costituzionale dall'art. 7, 2° c., Cost. e non dalla fonte generale di cui all'art. 117, 1° c., Cost. (come invece sostenuto dal rimettente).

2025/0019 Nella sent. n. 19 del 2025 rileva la richiesta, al giudice delle pensioni, dell'accertamento del diritto – negato in sede amministrativa – alla piena rivalutazione del trattamento pensionistico percepito (nei primi due casi, l'importo del trattamento superava di dieci volte il minimo, mentre nel terzo rientrava nella fascia compresa tra sei e otto volte tale soglia di riferimento). La Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nella legge di bilancio per il 2023 e per il triennio 2023-2025, in linea con la propria giurisprudenza consolidata, evidenziando, in particolare, a supporto della propria decisione:

· la natura tecnica della perequazione automatica, finalizzata a garantire nel tempo l'adeguatezza delle pensioni rispetto all'inflazione, nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, "che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all'art. 36, primo comma, Cost.";

· il carattere non vincolante della perequazione per il legislatore, il quale mantiene discrezionalità nella determinazione del livello di tutela adeguato alle risorse disponibili, non essendovi un obbligo costituzionale di aggiornamento annuale per tutti i trattamenti pensionistici; e

· la "non irragionevolezza" della scelta legislativa, valutata nel contesto normativo e socio-economico di riferimento.

2025/0016 Con la sent. n. 16 del 2025 la Corte ha dichiarato l'illegittimità di una disposizione della legge 8 luglio 1980, n. 319, di disciplina dei compensi spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni svolte su richiesta dell'autorità giudiziaria.

La norma censurata prevedeva, per le vacazioni successive alla prima, un onorario inferiore rispetto a quello stabilito per la prima vacazione. Il giudice costituzionale ha ritenuto tale differenziazione "rilevante" dei compensi – già di per sé esigui – manifestamente irragionevole, sottolineando come il "significativo scarto" tra il compenso della prima vacazione e quello delle successive amplificasse la sproporzione tra il compenso riconosciuto all'ausiliare e il valore della sua prestazione, finendo, in particolare, per compromettere l'esigenza primaria di garantire una prestazione

qualitativamente adeguata, proporzionata all'importanza del *munus publicum* conferito.

2025/0015 **Con la sent. n. 15 del 2025 la Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum abrogativo riguardante una norma inserita nella più ampia disciplina della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai contratti di appalto, d'opera o di somministrazione (art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2008).**

Nel motivare la propria decisione, la Corte ha rilevato che:

- **la norma oggetto del quesito non rientra tra le materie escluse dal referendum abrogativo ai sensi dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione, né può essere qualificata come una disposizione costituzionalmente necessaria o a contenuto vincolato;**
- **il quesito referendario è formulato in modo chiaro e semplice, garantendo così l'esercizio consapevole della sovranità popolare;**
- **il quesito incide su un aspetto specifico e qualificante della responsabilità dell'imprenditore committente e presenta una matrice razionalmente unitaria;**
- **dalla formulazione del quesito e dalla sua incidenza sul quadro normativo emerge con evidenza l'obiettivo di rafforzare la responsabilità solidale per i danni non indennizzati (spec. da INAIL o IPSEMA) e di ripristinarne l'originaria ampiezza, eliminando le limitazioni attualmente previste.**

Ne consegue che il quesito, nel suo carattere meramente ablativo, tende a un esito lineare e pone al corpo elettorale un'alternativa netta:

- mantenere l'attuale disciplina della responsabilità solidale, contraddistinto da deroghe significative, oppure

- ripristinare integralmente tale responsabilità, eliminando ogni eccezione per i danni derivanti dai rischi tipici delle attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici.

All'elettore viene in tal modo garantita quella scelta chiara e consapevole, che il giudizio di ammissibilità referendaria è chiamato a salvaguardare.

2025/0014 **La richiesta di *referendum* abrogativo ha riguardato specifici frammenti normativi relativi all'apposizione del termine, alla durata, alle proroghe e ai rinnovi del contratto di lavoro subordinato, disciplinati dai cc. 1, 1-bis e 4 dell'art. 19, nonché dal c. 1° dell'art. 21 del d.lgs. n. 81 del 2015 (disposizioni idonee ad agevolare, in presenza di determinate condizioni, l'impiego dei contratti di lavoro a tempo determinato).**

Con la sentenza n. 14 del 2025, la Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta referendaria, sebbene limitatamente a determinate parti, rilevando che:

- non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità previste dall'art. 75 della Costituzione o desumibili in via sistematica;
- pur ricorrendo alla tecnica del ritaglio di frammenti normativi, il quesito non snatura la funzione abrogativa del referendum;
- sono rispettati i requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità, oltre alla coerenza logica e alla matrice razionalmente unitaria del quesito;
- le disposizioni oggetto del referendum sono chiaramente legate da un'unica ratio, ossia la facilitazione del ricorso al lavoro a tempo determinato attraverso la riduzione dell'obbligo di indicare una causale giustificativa;
- l'intento dei promotori del referendum risulta chiaro.

L'elettore è chiamato così a scegliere tra due alternative nette:

- da un lato, il ripristino di vincoli più stringenti al lavoro temporaneo, con la generalizzazione dell'obbligo di giustificare l'apposizione di un termine al contratto, senza eccezioni legate alla durata e nei soli casi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva;

- dall'altro, la conferma della normativa vigente, che, invece, ne agevola l'impiego.

2025/0013 Con la sent. n. 13 del 2025, la Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), limitatamente alle seguenti espressioni: «compreso tra un», «ed un massimo di 6» e «La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro».

Dall'esame della normativa in materia, la Corte rileva che:
- non sussistono preclusioni derivanti dai divieti posti dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione;
- non emergono profili riconducibili a disposizioni a contenuto costituzionalmente obbligato;
- il quesito referendario soddisfa i requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità;
- con riferimento a una specifica categoria di lavoratori, il quesito mira a eliminare il limite massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto – sebbene attualmente aumentabile fino a quattordici – che oggi delimita l'indennità liquidabile in caso di licenziamento illegittimo.

Ciò che se ne conclude è che l'elettore è "chiaramente" posto di fronte all'alternativa tra mantenere l'attuale disciplina o modificarla eliminando le

limitazioni indicate, lasciando per il resto inalterate le altre previsioni normative.

2025/0012 **Con la sent. n. 12 del 2025 la Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come successivamente modificato.**

Nel motivare la propria decisione, la Corte ha rilevato, in particolare:

- **che le disposizioni oggetto della richiesta referendaria non rientrano tra le materie escluse dal referendum abrogativo ai sensi dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione;**
- **che l'ammissibilità del quesito non è preclusa dall'eventuale qualificazione della normativa in esame come «costituzionalmente necessaria» o «a contenuto costituzionalmente vincolato»;**
- **che il quesito non difetta di una matrice razionalmente unitaria, in quanto finalizzato all'abrogazione di un corpus organico di norme volto a uniformare la disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi, eliminando la distinzione tra lavoratori assunti prima e dopo una determinata data e ripristinando il regime previgente per tutti i dipendenti;**
- **che il quesito referendario è chiaro, univoco e omogeneo.**

2025/0011 **Con la sent. n. 11 del 2025, la Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole «adottato da cittadino italiano» e «successivamente alla adozione», nonché della lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), non riscontrando alcun ostacolo di ordine costituzionale.**

La Corte è giunta a questa conclusione rilevando, in particolare:

- **che le disposizioni oggetto della richiesta non rientrano tra le materie per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione esclude il ricorso al referendum abrogativo;**
- **che la combinazione delle due abrogazioni ha come effetto l'applicazione del requisito dei cinque anni di residenza legale nel territorio della Repubblica a tutti gli stranieri maggiorenni con cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, quale condizione per la richiesta di cittadinanza;**
- **che la finalità perseguita dai promotori, come emerge dal quesito stesso, è quella di ridurre da dieci a cinque anni il periodo di residenza legale necessario affinché i cittadini di Stati non appartenenti all'UE possano ottenere la cittadinanza italiana;**
- **che tale finalità non solo è stata esplicitata dai promotori stessi nella memoria e nella presentazione orale, ma è anche oggettivamente desumibile dalla formulazione del quesito e dall'impatto della sua eventuale approvazione sul quadro normativo vigente;**

- **che il quesito referendario è chiaro, omogeneo e univoco;**
- **che, pur combinando un'abrogazione totale e una parziale per dar luogo a una nuova disciplina di risultato, il quesito non altera la natura abrogativa dell'istituto referendario.**

2025/0010 **Con la sentenza n. 10 del 2025, la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 26 giugno 2024, n. 86, recante le Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Legge risultante, nel suo assetto attuale, profondamente modificata dalla sentenza della stessa Corte costituzionale n. 192 del 2024, avendone questa alterato l'impianto originario attraverso interventi caducatori, sostitutivi e additivi, oltre che con decisioni interpretative di rigetto.**

Affermata l'assenza di cause di inammissibilità ai sensi dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione, la Corte, mentre da un lato giudica il quesito referendario formalmente lineare, dall'altro lo ritiene, invece, sotto il profilo sostanziale, privo della necessaria chiarezza quanto al suo oggetto. In particolare, essa reputa il contenuto della normativa risultante dalle modifiche apportate di difficile individuazione, con conseguenze rilevanti:

- **da un lato, sulla comprensibilità del quesito da parte del corpo elettorale, che si troverebbe in una condizione di disorientamento rispetto sia ai contenuti sia agli effetti della consultazione, compromettendo così l'espressione di un voto libero e consapevole, principio garantito dalla chiarezza e semplicità del quesito referendario;**
- **dall'altro, sulla finalità stessa della richiesta referendaria, poiché l'incertezza dell'oggetto del quesito rischierebbe di trasformare il *referendum* in un voto di principio sul regionalismo differenziato, piuttosto che su una specifica normativa modificata da una sentenza della Corte.**

Da cui il rischio inammissibile di radicalizzazione del dibattito attorno all'autonomia differenziata come tale e, in definitiva, attorno all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, "che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo di revisione costituzionale".

2025/0009 **Nella sent. n. 9 del 2025, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 605, sesto comma, del codice penale, sollevate con riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione (lamentandosi la mancata previsione della procedibilità a querela della persona offesa quando il fatto è commesso in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, quando il fatto è commesso in danno del coniuge non più convivente).**

Nello specifico:

- **con riguardo all'art. 76 Cost.: viene chiarito che spetta al legislatore delegato valutare se estendere la previsione della procedibilità a**

querela, introdotta per la fattispecie base di un reato, anche alle sue ipotesi circostanziate;

- con riferimento all'art. 3 Cost.: la Corte conferma il proprio orientamento secondo cui le scelte legislative in materia di regime di procedibilità dei reati sono censurabili solo in caso di manifesta irragionevolezza. Nel caso di specie, tale soglia non è stata raggiunta, poiché le due principali linee argomentative si basavano, rispettivamente, sulla presunta contraddittorietà della norma rispetto agli obiettivi della legge delega e alla volontà del legislatore delegato, nonché su supposte incongruenze rispetto a due distinti *tertia comparationis* (il regime di procedibilità a querela previsto dal primo comma dello stesso art. 605 c.p. e quello relativo alle lesioni personali commesse nei confronti del coniuge).

2025/0008 Con la sent. n. 8 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili in quanto reputate irrilevanti le questioni sollevate in riferimento all'art. 31, comma 2, Cost., nei confronti dell'art. 28, comma 5-bis, del d.p.r. n. 448 del 1988 e succ. modif., nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto previsto dall'art. 609-octies cod. pen. (violenza sessuale di gruppo), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-ter del medesimo codice, ovvero al delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen. Per la Corte, infatti, l'irrilevanza in parola deriva dalla circostanza che l'esclusione della messa alla prova minorile introdotta dal d.p.r. precitato (cd. decreto Caivano) non è applicabile retroattivamente.

2025/0007 Con la sent. n. 7 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 2641, commi 1 e 2, c.c., che prescriveva obbligatoriamente la confisca di tutti beni utilizzati per commettere un reato societario, anche nella forma della confisca di beni di valore equivalente. Tale obbligo è stato, infatti, ritenuto collidere, in ragione delle sue possibili conseguenze, col principio di proporzionalità dal momento che non era consentito di adeguare l'importo alle reali capacità economiche e patrimoniali delle singole persone fisiche colpite dalla confisca. Peraltro, secondo la Corte, il principio di proporzionalità deve connotare anche l'applicazione dell'art. 240 c.p., che, in via generale, prevede la facoltà del giudice di confiscare i beni utilizzati per commettere il reato.

2025/0005 Con la sent. n. 5 del 2025 la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater), cod. proc. amm., limitatamente alla prima parte, che devolve alla competenza inderogabile del TAR per il Lazio «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro»; e non fondate le questioni di legittimità costituzionale del medesimo disposto, lettera q-quater), prima parte, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 76 e 125 Cost.

In particolare, la Corte ha giudicato priva di fondamento la censura relativa alla violazione dell'art. 76 Cost., riguardante un presunto superamento della delega legislativa, evidenziando come la norma contestata non fosse stata introdotta dal decreto delegato, ma da una fonte normativa successiva.
In merito, poi, alla competenza funzionale inderogabile del TAR per il Lazio, la stessa ha escluso che questa comportasse uno stravolgimento irragionevole dei criteri ordinari di riparto della competenza nell'ambito della giustizia amministrativa.
Infine, rispetto alla lamentata violazione dell'art. 25 Cost., con riferimento al principio del giudice naturale precostituito per legge, la Corte ha ribadito la propria consolidata giurisprudenza, secondo cui il precetto costituzionale è rispettato quando, come nel caso di specie, «l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge e la sua competenza sia definita sulla base di criteri generali fissati in anticipo, nel rispetto della riserva di legge».

2025/0004 **Con la sent. n. 4 del 2025 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 145 del 2023 – come convertito, limitatamente all'inciso «e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità *una tantum* di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 – per contrasto con gli artt. 3 e 39 Cost.**
Definito il *thema decidendum*, la Corte ha chiarito che l'indennità *una tantum* costituisce un emolumento premiale che – a differenza dell'indennità di amministrazione, corrisposta in misura fissa, in via generale e continuativa, e dunque a prescindere dal raggiungimento di risultati specifici e dalle eventuali condizioni disagiate di svolgimento del lavoro – trova la sua causa giustificativa nella necessità di compensare attività *extra ordinem*.
A fronte, dunque, di un emolumento una tantum corrisposto nel 2022 in ragione di carichi di lavoro momentaneamente più gravosi e ulteriori rispetto a quelli "ordinari", che giustificano invece la corresponsione dell'indennità di amministrazione, ha ritenuto manifestamente irragionevole prevedere lo scomputo di tale emolumento dagli incrementi dovuti per quest'ultima.

2025/0003 **Nella sent. n. 3 del 2025 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), per contrasto con gli artt. 2, 3, 48 e 49 Cost, nella parte in cui non prevedono la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi, a beneficio degli elettori che non siano in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o che si trovano nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare.**

2025/0002 **Con la sent. n. 2 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione. Secondo la Corte, infatti, la scelta legislativa di far dipendere l'accesso al giudizio abbreviato dalla sussistenza di una circostanza a effetto speciale esprime un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie non aggravata, laddove risulta anche costituzionalmente avvalorata la censurata graduazione quoad poenam. Conclusivamente, se la facoltà di chiedere i riti alternativi – quando è riconosciuta – costituisce una modalità, tra le più qualificanti ed incisive di esercizio del diritto di difesa, è altrettanto vero che la negazione legislativa di tale facoltà in rapporto ad una determinata categoria di reati non vulnera il nucleo incomprimibile del predetto diritto.**

2025/0001 **Con la sent. n. 1 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2-bis, e 3, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, nella parte in cui richiedono, per l'assegnazione dell'alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo. Sulla base di una giurisprudenza consolidata per cui i criteri selettivi individuati dal legislatore devono essere sorretti da una causa normativa adeguata, correlata alle caratteristiche e alle finalità delle provvidenze in questione, la Corte ha censurato, in riferimento agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 11, paragrafo 1, lett. d) e f), della direttiva 2003/109/CE., il criterio selettivo della residenza prolungata sul territorio nazionale in quanto irragionevole e sproporzionato per tutti coloro, cittadini o stranieri, cui si applica.**